



PROVINCIA DI IMPERIA

Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest

Decreto N. 20 DEL 10/07/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA AI SENSI DELL'ART. 14, C. 3 DEL D. LGS. 23/12/2022, N. 201: SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE MEDIANTE L'AFFIDAMENTO A SOCIETÀ MISTA PUBBLICA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART. 149 BIS DEL D. LGS 152/06 FINO AL 13 NOVEMBRE 2042 PREVIO ESPERIMENTO PROCEDURA DI GARA

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1 recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”;

la L.R. 26 luglio 2019, n. 14 recante “Provvedimenti urgenti in materia di emergenza idrica” ed in particolare l’articolo 2 che stabilisce che il Presidente della Regione, nell’ambito delle azioni sostitutive di cui all’articolo 152, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e dell’articolo 11 della L.r. 1/2014, decorso inutilmente il termine di diffida, può nominare un Commissario *ad acta* in sostituzione dell’Ente di Governo d’Ambito;

la L.R. n. 1/2023 recante “Modifica alla legge regionale 26 luglio 2019, n. 14 (Provvedimenti urgenti in materia di emergenza idrica)”;

il decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 27/01/2023 n. 503 ad oggetto “Art. 152 c. 3 D.Lgs. 152/2006. Nomina Commissario *ad acta* per l’esercizio di poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Imperia, quale Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Ovest”;

il decreto del Commissario *ad acta* in data 4 febbraio 2023 n.1 recante “Nomina Sub Commissario *ad acta*”;

VISTI ALTRESI’:

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”

il D.Lgs 23.12.2022 n. 201 ed in particolare l’art. 14 recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che ai commi 2 e 3 testualmente dispone:

“2. *Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30.*

3. *Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio*

pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”;

il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante “Nuovo codice dei contratti pubblici”;

RICHIAMATO:

il decreto del Commissario *ad acta* in data 12.06.2024 n. 15 recante la avvenuta formalizzazione della nomina della Dr.ssa Cecilia Brescianini – già Sub Commissario *ad acta* - in qualità di R.U.P.;

ATTESO CHE:

con deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’A.T.O. di Imperia del 27/11/2019 è stato approvato all’unanimità, anche in ragione delle vicissitudini e delle difficoltà gestionali in cui è incorsa la Società affidataria del servizio, Rivieracqua S.p.A., di passare ad un affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, con conduzione operativa da attribuire al futuro socio privato, dando mandato all’allora Commissario *ad acta* per coordinare tutto il procedimento, fatta salva l’approvazione finale da parte dei relativi Consigli Comunali;

con decreto del Presidente della Regione Liguria in data 27/01/2023 n. 503, in attuazione di quanto previsto all’articolo 152, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, è stato nominato il Presidente della Provincia di Imperia quale Commissario *ad acta* presso la Provincia di Imperia, per quanto attiene le funzioni di Ente di Governo dell’A.T.O. Ovest Imperiese per il servizio idrico integrato, al quale è stato assegnato, tra l’altro, il compito per un eventuale nuovo affidamento del servizio idrico integrato nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 149 bis del D.Lgs. n.152/2006;

da intervenute disposizioni il Tribunale Fallimentare, da ultimo, con Decreto ex art. 55 c. III CCII in data 26 aprile 2024, ha accolto la domanda di conferma delle misure protettive presentata da Rivieracqua S.p.A. in ragione dell’intervenuto deposito da parte di Rivieracqua S.p.A. del ricorso ex artt. 40 e 48 CCII per l’omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, attestando il conseguimento di importanti obiettivi previsti dal piano di risanamento: l’approvazione del Piano d’Ambito e della Tariffa Unica con decreti del 27.10.2023 e del 2.11.2023, la perizia di stima sulla valutazione aziendale sulla base del piano industriale 2023-2029 della Società, predisposta dal Dott. Abbondanza, l’affidamento alla Sogesid S.p.A. delle attività di supporto per la redazione dei documenti della gara (in data 4.3.2024). Lo stesso Decreto riporta in motivazione che la Struttura Commissariale ha compiuto, nel mese di aprile 2024, passaggi fondamentali in vista del perfezionamento della gara, trasmettendo al tecnico del Tribunale le ultime versioni dello Statuto e dei Patti parasociali, predisponendo, infine, un cronoprogramma concordato con Sogesid S.p.A. che prevede la pubblicazione del bando di gara per l’individuazione del socio privato e l’aggiudicazione entro il 31.10.2024;

CONSIDERATO CHE:

la Società si trova nella condizione di dissesto finanziario che ha condotto la stessa a domandare in data 31.5.2023 al Tribunale la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa di cui agli artt. 12 e segg. del C.C.I.I. in vigore dal 18.7.2022, depositando al contempo la documentazione di cui all’art.19 D.Lgs. 14/2019; le misure protettive richieste sono state confermate per la durata di 120 giorni nella Camera del Consiglio del Tribunale del 29.6.2023;

successivamente la Società, con istanza depositata in data 27 settembre 2023, presentava richiesta di proroga delle misure protettive per la quale l’Esperto incaricato si è espresso favorevolmente in data 10 ottobre 2023;

nei primi quindici giorni del mese di gennaio 2024, Rivieracqua S.p.A. ha proposto ai creditori un Accordo di Ristrutturazione del Debito, ex artt. 57 e 61 Codice della Crisi d’Impresa - CCII. Gli accordi di ristrutturazione prevedono al punto 3. 1, tra le condizioni risolutive, che l’efficacia dell’Accordo è, tra l’altro, risolutivamente condizionata, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1353 e seguenti del Codice Civile, alla mancata individuazione, all’esito della gara europea “a doppio oggetto” che sarà indetta dal Commissario *ad acta*, del socio privato entro il 31 ottobre 2024;

Rivieracqua S.p.A. ha presentato all’Esperto per la Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa istanza di prosecuzione dell’incarico fino al 31.03.2024. Il Dr. Amoretti, condividendo le motivazioni esposte nell’istanza, si è reso disponibile alla prosecuzione dell’incarico provvedendo contestualmente ad acquisire le valutazioni di tutte le parti interessate, individuate in un campione significativo di creditori, rappresentanti crediti per circa euro 71.000.000, importo, quest’ultimo, estrapolato dalle proposte di Accordo di ristrutturazione del debito inviate da Rivieracqua S.p.A. ad ogni singolo creditore;

la maggioranza degli interpellati (sia in termini di numero di creditori sia di crediti rappresentati) hanno espresso parere favorevole, evidenziando così la volontà dei creditori a dare a Rivieracqua, con la composizione negoziata, la possibilità di riuscire a mettere in equilibrio la sua situazione economica/finanziaria/patrimoniale; l’Esperto incaricato ha acconsentito alla proroga della composizione negoziata della crisi di Rivieracqua S.p.A fino al 31.03.2024, come da verbale del 26.01.2024 caricato sulla Piattaforma Informatica per la composizione negoziata;

con ricorso ex art. 19 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ss.mm.ii, depositato lo scorso 24 gennaio (e iscritto al R.G. 126/2024), Rivieracqua S.p.A. ha richiesto al Tribunale di Imperia la concessione delle misure cautelari, essendo venute

a scadere in data 26 gennaio (in quanto non più ulteriormente prorogabili) le misure protettive che erano già state concesse nella misura massima prevista dalla legge, nei confronti di Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A., E.N.I. S.p.A., Drafinsub S.r.l., Giuggia Costruzioni S.r.l., Edison Energia S.p.A., TECNO GEST S.r.l. unipersonale, I.P.S. Impresa Pubblici Servizi S.r.l., Podestà Servizi & Ecologia S.r.l., Manpower S.r.l. e Consorzio Irriguo e Potabile dei Comuni di Cipressa e Costarainera, aventi ad oggetto l'inibitoria rivolta ai predetti creditori di avviare nei confronti di Rivieracqua qualsiasi azione esecutiva e/o cautelare e/o concorsuale.

il Tribunale Fallimentare ha assentito con propria ordinanza in data 20 febbraio 2024 l'accoglimento della misure cautelari;

in esito agli incontri tra l'Esperto, Rivieracqua S.p.A. ed i creditori si è pervenuti, entro la prevista scadenza del 31 marzo 2024, al superamento del 60% degli accordi per ognuna delle 5 classi;

l'Esperto, con propria nota in data 29 marzo 2024, ha trasmesso al Tribunale Fallimentare, al Segretario della Camera di Commercio e a Rivieracqua S.p.A. la Relazione finale dell'Esperto ex art. 17 comma 8 Codice della Crisi, in ambito della quale emerge in tutte le categorie dei creditori (classi 1, 2, 3, 4 e 5) una percentuale di adesione alla proposta di Accordo di ristrutturazione del debito superiore al 60%;

in esito a quanto sopra Rivieracqua S.p.A ha presentato nei termini al Tribunale Fallimentare:

- ATTO RICOGNITIVO DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 23 comma 2 lettera b), 57 e 61 del CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA REPUBBLICA ITALIANA;
- VERBALE DELLA ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART 57 C4 D.LGS 14/2019;

nel contesto rappresentato sono significativi gli impegni assunti, ivi compresa l'assunzione degli atti finalizzati alla gara a doppio oggetto ed in particolare il cronoprogramma concordato con Sogesid S.p.A. che prevede la pubblicazione del bando entro il 30 giugno 2024, la conclusione della pubblicazione entro il 30 settembre 2024 e l'aggiudicazione entro il 31 ottobre 2024;

il Tribunale Fallimentare con Sentenza rep. n. 10/2024 del 24/06/2024 ha omologato gli Accordi di ristrutturazione conclusi da Rivieracqua S.p.A, con estensione degli effetti nei confronti dei creditori non aderenti;

ATTESO ALTRESI' CHE:

in data 5 aprile 2024 si è svolta l'Assemblea dei Sindaci ex art. 30 T.U.E.L., in ambito della quale sono stati consegnati ed illustrati da parte del Commissario *ad acta* l'aumento di capitale della Società e la bozza di Statuto e Patti parasociali per la sottoposizione ai Consigli Comunali ai fini dell'ingresso del socio privato in esito a gara a doppio oggetto regolarmente esperita;

con successiva nota in data 11 aprile 2024 il Commissario *ad acta* ha formalmente trasmesso a tutti i Comuni dell'E.G.A.T.O. Ovest Imperiese la documentazione di cui sopra;

l'Assemblea Straordinaria della Società Rivieracqua S.p.A. ha approvato in data 26 giugno 2024 l'aumento di capitale, lo Statuto e i Patti parasociali sotto la condizione risolutiva dell'espletamento della procedura di gara a doppio oggetto per l'individuazione del socio privato;

RILEVATO CHE:

con Accordo Quadro, approvato con decreto del Sub Commissario *ad acta* in data 04.03.2024 n. 10, e regolarmente sottoscritto digitalmente in data 25.03.2024, sono state attribuite a Sogesid S.p.A. le attività di supporto connesse all'esercizio delle funzioni di Ente di Governo dell'A.T.O. Ovest per il servizio idrico integrato, assegnate al Commissario *ad acta* ai sensi della vigente disciplina in materia, e - in via prioritaria - il necessario supporto amministrativo, tecnico, giuridico e contabile al Commissario *ad acta* funzionale all'espletamento della procedura di gara a doppio oggetto e all'assunzione del ruolo di Stazione Appaltante, ai fini della scelta del socio privato e all'individuazione del servizio da svolgere per l'affidamento del servizio idrico integrato;

è espressamente individuata, tra le attività di supporto al Commissario *ad acta*, la predisposizione della Relazione ex art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 201/2022, gli esiti della quale è necessario dar conto prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;

Sogesid ha provveduto a trasmettere in data 6 luglio 2024 lo schema di Relazione per l'affidamento a società mista per l'affidamento del servizio idrico integrato, redatta, ai sensi dell'art. 14, c. 3 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, nella quale si dà atto che l'affidamento del servizio avverrà in conformità ai principi e criteri di efficienza e alla economicità del servizio;

costituisce elemento propedeutico e imprescindibile alla attivazione della gara l'approvazione della Relazione ex art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022, che illustra diffusamente le ragioni a fondamento della scelta della forma di gestione del

servizio idrico integrato da attuare nell'A.T.O. Ovest Imperiese, con particolare riguardo all'efficienza e alla economicità del servizio, individuata nella gestione a mezzo di società a capitale misto pubblico-privato, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 201/2022, previo esperimento di gara a doppio oggetto;

il R.U.P. con propria nota in data 8 luglio 2024 prot. 19221, ha trasmesso al Commissario *ad acta* la Relazione, redatta ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 201/2022, attestando come dall'esame dei dati contenuti emerga la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e per l'economicità della gestione del servizio in questione, mediante affidamento ad operatore economico qualificato per mezzo di procedura ad evidenza pubblica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

RILEVATO ALTRESI' CHE:

ai sensi dell'art. 149 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, recante i principi in materia di affidamento del servizio, l'Ente di Governo dell'Ambito (nella specie, come detto, il Commissario *ad acta* nominato per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 14 del D.L. n. 115/2022), nel rispetto del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del D. Lgs. n. 152/2006 e del principio di unicità della gestione per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo, procedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

RITENUTO:

che non sussistano elementi per discordarsi dalle valutazioni espresse dal R.U.P.;

di dover procedere all'approvazione della Relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022, allegata e parte integrante del presente atto, che deve intervenire antecedentemente alle attività per l'affidamento del servizio;

di procedere altresì alla conseguente decretazione della forma di gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 149 bis del D. Lgs. n. 152/2006 - nel rispetto del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 e del principio di unicità della gestione dell'A.T.O. Ovest Imperiese – attraverso società mista, sussistendone i presupposti, previo esperimento della procedura di gara;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento,

1. di approvare la Relazione istruttoria per l'affidamento del servizio idrico integrato a società mista fino al 13 novembre 2042 redatta da Sogesid S.p.A., ai sensi dell'art. 14, c. 3 del D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, ed avallata dal R.U.P., allegata al presente atto così da costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 149 bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.m.ii. e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022, la forma di gestione del servizio idrico integrato - nel rispetto del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione dell'A.T.O. Ovest Imperiese - attraverso società mista, sussistendone i presupposti, previo esperimento della procedura di gara;
3. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la predisposizione - attraverso Sogesid S.p.A. - degli atti inerenti e conseguenti la volontà espressa;
4. di garantire una adeguata informazione all'utenza in merito alle caratteristiche ed alla gestione del servizio in questione, secondo quanto previsto dall'art. 31, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 201/2022, mediante pubblicazione della Relazione in oggetto sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa contestualmente all'ANAC.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

CB/MP/mm

Il Commissario *ad Acta*
Claudio Scajola